



**COMUNE DI LAMA MOCOGNO**  
**(Provincia di Modena)**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO**

**N. 16**

Per determinazione del Sindaco ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale **nell'anno 2022**, addì **31** del mese di **maggio** alle ore **21:05**, in adunanza STRAORDINARIA PRIMA CONVOCAZIONE in modalità mista tramite presenza fisica presso la Sala Consiliare "A. Lorenzini" e/o videoconferenza registrata con successiva pubblicazione sul sito istituzionale come da regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Lama Mocogno in modalità telematica approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2022, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento del Consiglio comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		<b>Presenti / Assenti</b>	<b>In collegamento</b>
PASINI GIOVANNI BATTISTA	SINDACO	Presente	
CANOVI FABIO	VICESINDACO	Presente	
BALLOTTI FABIO	CONSIGLIERE	Presente	
CAVALLETTI WAINER	CONSIGLIERE	Presente	x
BURGONI RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente	x
MENANI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente	
BENASSI STEFANIA	CONSIGLIERE	Presente	x
TAZZIOLI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente	x
GALLI VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente	
RICCHI FILIPPO	CONSIGLIERE	Assente	
BOILINI IVANO	CONSIGLIERE	Presente	

Consiglieri presenti n. 10

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott.ssa ANTONIONI ANNALISA.

Il Sig. PASINI GIOVANNI BATTISTA, Sindaco assume la Presidenza ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dell'adunanza e riconosce la legalità dichiarata aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg. Ballotti Fabio, Menani Angelo, Boilini Ivano.

L'ordine del giorno diramato ai Consiglieri ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del regolamento del Consiglio comunale porta la trattazione dell'oggetto sottoindicato, coi documenti necessari.

**OGGETTO**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022 DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO TARI PER L'ANNO 2022**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L.147/2013, gli Enti Locali determinano le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 7, commi 5 e 6, della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- l'art. 2, comma 2.2, della determinazione n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021, definisce gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, nonché le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, oltre a contenere chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

CONSIDERATO che:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n.147/2013 stabilisce, in ogni caso, che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

DATO ATTO che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 (cd. di “Milleproroghe”) prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1 683 della legge 147/2013, possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- l'art. 3, commi 5-sexiesdecies del DL 228/2021 che dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Lama Mocogno è presente e operante ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), in qualità di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale, così come previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRESO ATTO che ATERSIR, con Deliberazione del Consiglio d'Ambito nr. 46 del 17/05/2022, ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022 - 2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, comprendente il P.E.F. del Comune di Lama Mocogno e che tale atto è in corso di pubblicazione alla sezione <http://www.atersir.it/atti-documenti> del sito ufficiale di Atersir;

VALUTATO che nessun potere autoritativo permane in capo agli organi dell'Amministrazione comunale relativamente ai Piani economici finanziari relativi alla gestione dei rifiuti e che gli stessi rappresentano l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe così come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ai sensi del quale “*Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente*”;

CONSIDERATO che non è possibile, fatti salvi interventi specifici del legislatore e condizioni oggettive che possano verificarsi, modificare successivamente le tariffe e che la mancata approvazione comporta una automatica applicazione delle tariffe dell'anno precedente (principio della ultrattività delle aliquote e tariffe dell'anno precedente, art. 1 comma 169 legge 296/2006);

ESAMINATA la documentazione prodotta da ATERSIR relativamente al P.E.F. 2022 - 2025 del Comune di Lama Mocogno ed effettuate le analisi ed i confronti tra i dati in essa contenuti;

PRESO ATTO che per l'anno 2022 il costo complessivo determinato nel PEF 2022-2025 ammonta a € 664.053,00, importo che definisce altresì il valore del montante per la determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO che a seguito del cambio del metodo di calcolo le seguenti voci non sono inserite nel piano economico finanziario ma vengono integrate successivamente non contribuendo a definire il montante ai fini della determinazione delle tariffe TARI in quanto finanziate con fondi dell'Ente:

- Incentivi raccolta differenziata € 11.500,00;

RILEVATO che:

- in considerazione di quanto contenuto nella documentazione prodotta da ATERSIR si ritiene opportuno confermare per l'anno 2022 le tariffe della TARI dell'anno 2021, adottate con precedente atto di Consiglio Comunale n. 18 del 30/06/2021;
- il comune di Lama Mocogno ha da sempre applicato il metodo di commisurazione del tributo alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle tipologie delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti (c.d. metodo TARSU) e che la vigente disciplina TARI ha sostanzialmente confermato;
- le tariffe TARI, come precedentemente detto, sono determinate sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. 507/1993 e dal Regolamento Comunale con le stesse modalità che erano previste in precedenza per la Tassa Rifiuti solidi Urbani (TARSU) e per l'anno 2013 per la TARES;

TENUTO CONTO delle valutazioni tecniche e delle analisi effettuate in sede di istituzione della TARSU in merito ai coefficienti di produttività dei rifiuti;

RITENUTO per quanto sopra esposto di confermare il sistema tributario in uso;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che pertanto, sull'importo della Tari il tributo è applicato nella misura del 5%, fissata dall'art. 19, comma 7, del D. Lgs.504/92, così come modificato dall'art. 38-bis del D.L.124/2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 in data 30/05/2022 con verbale n. 11;

SENTITI:

- l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco e gli interventi del capogruppo di minoranza Sig. Galli Vincenzo, del capogruppo di maggioranza Sig. Ballotti Fabio e del Consigliere di minoranza Sig. Boilini Ivano;
- il successivo intervento del Sindaco;

il tutto come risulta da registrazione effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Lama Mocogno in modalità telematica approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2022;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 42;
- lo statuto comunale;

VISTO il Testo Unico degli Enti locali n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore "Economico-Finanziario" per la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL. ed agli atti del Comune;

Con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (consiglieri di minoranza Galli Vincenzo e Boilini Ivano) espressi mediante dichiarazione individuale a seguito di appello nominale in videochiamata (Consiglieri presenti e votanti n. 10);

## **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di prendere atto della predisposizione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022 -2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, comprendente il P.E.F. del Comune di Lama Mocogno, approvato da ATERSIR, quale Ente competente in materia, con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 46 del 17/05/2022;
- 2) Di prendere atto che il montante per il calcolo delle tariffe TARI è definito per l'anno 2022 in € 664.053,00 e non comprende gli incentivi per la raccolta differenziata definiti in € 11.500,00;
- 3) Di confermare, in conformità a quanto sopra illustrato, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 nella misura del 2021, come approvate dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 18 del 30/06/2021 e meglio esposte nella seguente tabella:

## Tariffe utenze domestiche/non domestiche

CLASSE	CATEGORIA	TARIFFA
I	Abitazioni private	€ 2,31
II	Ristoranti, Pizzerie, Trattorie, ...	€ 5,13
III	Frutta, Verdura, Fiori, Uova	€ 6,21
IV	Caffè, Bar, Gelaterie, Birrerie	€ 6,18
V	Alberghi, Locande, Pensioni	€ 3,54
VI	Alimentari non previsti nella cat. III	€ 4,14
VII	Collegi, case di riposo, ospedali	€ 1,86
VIII	Ambulatori, studi medici,...	€ 4,06
IX	Esercizi commerciali diversi dalle cat. IV	€ 4,15
X	Studi professionali, Uffici commerciali, banche, agenzie	€ 7,44
XI	Stabilimenti industriali - Artigianali	€ 2,88
XII	Magazzini, Depositi, Sale esposizioni	€ 1,90
XIII	Teatri, Cinema	€ 3,33
XIV	Scuole, Enti, Musei, Associazioni	€ 1,84
XV	Campeggi, distributori carburante, parcheggi	€ 2,83

- 4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
- 5) Di demandare alla Giunta Comunale la definizione delle scadenze e del numero delle rate per la riscossione della TARI per l'anno 2022;
- 6) Di trasmettere copia del presente atto approvato all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti per i provvedimenti di competenza;
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, il 1° gennaio 2022;
- 8) Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2022 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 9) La presente deliberazione è dichiarata, con voti 8 voti favorevoli e 2 astenuti (consigliere di minoranza Galli e Boilini) espressi in separata votazione, mediante dichiarazione individuale a seguito di appello nominale in videochiamata, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE  
PASINI GIOVANNI BATTISTA

IL VICE SEGRETARIO  
Dott.ssa ANTONIONI ANNALISA